

Comune di Cutrofiano

Provincia di Lecce



Zona a Traffico Limitato

con varchi elettronici per il controllo degli accessi

DISCIPLINARE delle norme per l'accesso e la sosta

approvato con Delibera G.C. nr. 58 del 15/04/2024

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1 - Delimitazione dell'area.....	3
Art. 2 - Orario di divieto	4
Art. 3 - Disciplina degli accessi alla ZTL.....	4
Art. 4 - Casistica accessi e tipologie permessi	4
Art. 5 - Modalità per il rilascio del titolo autorizzativo (Pass)	6
Art. 6 - Validità, restituzione e sostituzione dei Pass	6
Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie	6
Planimetria.....	7

Premessa

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.02.2024 recante ad oggetto *“istituzione della zona a traffico limitato di via Filomarini e della zona pedonale urbana di via Mons. Villani e via Spongano”* è stata approvata la planimetria di delimitazione della ZTL medesima ed è stata istituita, con decorrenza dal 15 giugno p.v.:
 - ***la Zona a Traffico Limitato di via Filomarini, da via Umberto I° a piazza Cavallotti, con funzionamento 0/24 nei giorni festivi, e dalle ore 21,00 alle ore 6,00 nei giorni feriali;***
 - ***la Zona Pedonale Urbana di via Don Giuseppe Villani (da via Umberto I° a vico Gallo) e via Spongano (da via Umberto I° a via Capo), con funzionamento tutti i giorni, festivi compresi;***
- Al fine di tutelare e garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale, il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica, con il medesimo atto deliberativo la Giunta Comunale ritiene di dover disciplinare con gli articoli che seguono, le norme riguardanti l'accesso, la sosta ed il rilascio dei permessi nella zona a traffico limitato.

Art. 1 - Delimitazione dell'area

La Z.T.L., con varchi elettronici per il controllo degli accessi, comprende le seguenti aree di circolazione:

- a) piazza Cavallotti;
- b) Via Filomarini;
- c) Via Lepanto;
- d) Via Gorizia;
- e) Vico Piazza.

L'Area Pedonale Urbana comprende invece le seguenti strade:

- a) **Via Don Giuseppe Villani;**
- b) **Via Spongano;**
- c) Vico Montello;
- d) Via Monte San Michele;
- e) Vico Monte Santo;
- f) Via Montenegro;
- g) Via Monte Bianco;
- h) Via Montegrappa;
- i) Via Monte San Gabriele;
- j) Vico Gallo;
- k) Via Nizza.

I varchi elettronici di videosorveglianza per il controllo degli accessi sono da posizionarsi all'altezza delle seguenti intersezioni stradali:

- VARCO DI ACCESSO 1 – via Umberto I° intersezione con via Filomarini;
- VARCO DI ACCESSO 2 – via Capo intersezione con via Vittorio Veneto.

La delimitazione della ZTL è dettagliatamente riportata nell'allegata planimetria.

Art. 2 - Orario di divieto

Gli orari di funzionamento del divieto di transito e sosta nella ZTL sono:

- 0/24 nei giorni festivi;
- Dalle ore 21,00 alle ore 06,00 nei giorni feriali.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente il funzionamento della ZTL per particolari esigenze inerenti eventuali manifestazioni pubbliche o altro. In tali circostanze, l'Amministrazione provvederà ad informare adeguatamente la cittadinanza oltreché provvedere ad oscurare/coprire la segnaletica di preavviso e di varco.

Art. 3 - Disciplina degli accessi alla ZTL

In deroga alle fasce orarie di divieto di cui al precedente art. 2, l'accesso e la sosta sarà consentito ai soli veicoli autorizzati.

Ogni veicolo in possesso di autorizzazione, dovrà esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, un apposito titolo autorizzativo (Pass) di transito e/o sosta, completo del numero di targa e del periodo di validità, rilasciato dalla Polizia Locale, dietro apposita istanza da parte dell'interessato. L'esposizione del Pass è obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia.

Ogni Pass rilasciato ed in corso di validità, viene inserito in una apposita lista bianca (white list) gestita dalla Polizia Locale.

Il Pass, rilasciato per l'accesso ai VARCHI di cui al precedente art. 1 del presente disciplinare, consente la sosta negli spazi consentiti ubicati all'interno della ZTL. L'utente è sempre tenuto ad esporre il permesso cartaceo, in modo leggibile ed in maniera visibile, sulla parte anteriore del cruscotto. La mancata esposizione ed il parziale e/o totale occultamento del permesso comporterà la relativa sanzione ai sensi del vigente Codice della Strada.

E' vietata la riproduzione del permesso cartaceo (Pass) in tutte le forme possibili o anche la modifica manuale o meccanizzata dei dati o, comunque, qualsiasi manomissione dello stesso.

Art. 4 - Casistica accessi e tipologie di permessi

1. **Accesso in ZTL senza rilascio di Pass** - Nella ZTL sono autorizzati a transitare ed effettuare la sosta negli spazi consentiti, senza rilascio di Pass, i seguenti veicoli:
 - 1.1. Velocipedi;
 - 1.2. Mezzi delle Forze di Polizia, Polizia Locale e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
 - 1.3. Veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
 - 1.4. Veicoli di servizio del Comune di Cutrofiano;
 - 1.5. Veicoli di servizio degli Enti dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
 - 1.6. Carri funebri limitatamente adibiti al trasporto salma;
2. **Accesso in ZTL con Pass** - Sono previste le seguenti tipologie di Pass:

- 2.1. **Residenti** - Ogni nucleo familiare residente avrà titolo ad ottenere il relativo Pass per il prioritario ricovero del mezzo nelle aree di proprietà, se possedute, alle seguenti condizioni:
 - 2.1.1. Il cittadino deve avere la residenza anagrafica nella ZTL;
 - 2.1.2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del richiedente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, oppure intestato ad azienda della quale lo stesso è titolare. Nei casi di veicoli utilizzati in locazione finanziaria o leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., dovrà essere allegata copia del contratto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante la scadenza del contratto.
- 2.2. **Autorimesse e garage** - Chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno della ZTL, (autorimesse, garage, box privati, ecc.), potrà avere un numero di Pass non superiore al numero di veicoli che è possibile ricoverarvi. La Polizia Locale ha la facoltà di verificare la rispondenza dei luoghi indicati nell'istanza.
- 2.3. **Veicoli al servizio di persone con disabilità** - I titolari di contrassegno unificato europeo per persone con disabilità (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione), dovranno preventivamente comunicare alla Polizia Locale gli estremi del proprio contrassegno e del veicolo (targa, marca, modello) al fine di consentirne l'inserimento nella lista bianca (white list) e, quindi, il libero transito ai varchi d'accesso della ZTL. Se per cause di forza maggiore non è stato possibile effettuare la preventiva comunicazione, l'interessato è tenuto a segnalare i propri dati alla Polizia Locale entro e non oltre le 48 ore successive all'accesso in ZTL.
- 2.4. **Parrocchia** - Al fine di consentire il pieno esercizio del proprio ministero, il parroco e/o i vice parroci della parrocchia ubicata in ZTL, possono richiedere apposito Pass per i veicoli di proprietà di cui sono titolari.
- 2.5. **Permessi temporanei** - Trattasi di permessi temporanei, validi limitatamente al periodo temporale autorizzato dalla Polizia Locale, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 2.5.1. veicoli di proprietà dei medici regolarmente iscritti all'Ordine Professionale che abbiano necessità di effettuare visite urgenti presso il domicilio dei pazienti residenti/domiciliati in ZTL. A tale categoria è consentito il transito e la sosta in ZTL per il tempo strettamente necessario alla prestazione della visita medica, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e delle norme previste dal Codice della Strada. L'accesso in ZTL deve essere segnalato entro e non oltre le 48 ore successive alla visita domiciliare.
 - 2.5.2. veicoli degli ospiti di strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL. E' cura del titolare della struttura ricettiva comunicare tempestivamente, anche a mezzo della PEC o e-mail tradizionale indicate nel successivo art. 7, gli estremi del veicolo cui autorizzare l'accesso.
 - 2.5.3. veicoli di categoria "N", ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 del vigente Codice della strada, utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai fini dell'approvvigionamento delle attività commerciali ivi esistenti. Il transito deve essere segnalato entro e non oltre le 48 ore successive dall'accesso al varco.
 - 2.5.4. veicoli delle imprese edili o degli artigiani per interventi in ZTL su cantieri pubblici o privati. Il transito deve essere segnalato entro e non oltre le 48 ore successive dall'accesso al varco.
 - 2.5.5. veicoli adibiti al trasporto di valori e/o preziosi vari, per l'approvvigionamento delle attività commerciali o istituti di credito presenti in ZTL. Il transito deve essere segnalato entro e non oltre le 48 ore successive dall'accesso al varco.
 - 2.5.6. eventuali casistiche residuali, non elencate nel presente disciplinare, verranno valutate dopo l'esame della preventiva istanza da parte degli interessati.
3. **Deroghe speciali** - Eventuali accessi non preventivamente autorizzati, effettuati per situazioni d'inderogabile e comprovata emergenza, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da

presentazione di apposita documentazione e giustificazione, entro 48 ore dal transito nella ZTL, alla Polizia Locale, al fine di valutarne l'interruzione del procedimento sanzionatorio.

Art. 5 - Modalità per il rilascio del titolo autorizzativo (Pass)

Per ottenere il rilascio del Pass da parte della Polizia Locale, occorre presentare apposita richiesta, secondo la modulistica rilasciata dal medesimo ufficio che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci. La richiesta, corredata della documentazione necessaria, potrà essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata via PEC o E-mail tradizionale indicate nel successivo art. 7.

Il ritiro del Pass è da effettuarsi esclusivamente presso la Polizia Locale.

Il procedimento istruttorio, per l'incompleta compilazione dell'istanza o la mancanza dei suoi allegati, seguirà la disciplina nazionale ex L. 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Validità, restituzione e sostituzione dei Pass

1. **Validità dei Pass.** Fatta eccezione dei Pass che hanno la validità temporanea indicata sugli stessi, tutte le altre tipologie di Pass di cui al precedente art. 4, hanno scadenza annuale, con possibilità di rinnovo, fermo restando il permanere delle condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali sono stati rilasciati. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d'ufficio, è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.
2. **Restituzione dei Pass.** Alla data di scadenza, ovvero allorquando non dovessero più sussistere i requisiti che ne hanno dato luogo al rilascio, i Pass devono essere restituiti al Comando di Polizia Locale, ad eccezione di quelli temporanei.
3. **Sostituzione dei Pass.** Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei Pass nei seguenti casi:
 - 3.1. Cambiamento della targa (restituendo il Pass e presentando documenti del nuovo veicolo);
 - 3.2. Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il Pass);
 - 3.3. Furto o smarrimento. E' necessario presentare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e chiedere il rilascio di duplicato al Comando di Polizia Locale.

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.

Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie

In caso di uso improprio del Pass, la Polizia Locale procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei Pass dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al C.d.S.), secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale.

Le trasgressioni al presente Disciplinare della ZTL saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in ZTL non consentito, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, uso di permesso scaduto di validità, ecc.), oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 158 del D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, può dar luogo anche alla revoca del permesso.

In caso di illeggibilità o deterioramento del Pass, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza alla Polizia Locale, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.

L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del Pass, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.

Le comunicazioni, da inoltrare alla Polizia Locale, potranno effettuarsi ai seguenti contatti:

- telefono: 0836.51.56.64 – cell.: 338.40.73.119;
- PEC: settorevigilanza.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
- E-mail tradizionale: poliziamunicipale@comune.cutrofiano.le.it

Il presente Disciplinare diverrà operativo in seguito all'emissione della specifica ordinanza da parte della Polizia Locale, ai sensi del vigente Codice della Strada, e all'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Planimetrie della Z.T.L. e A.P.U.

